

## XI LEGISLATURA

### VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Educazione, istruzione, formazione professionale, università, ricerca scientifica e tecnologica, politiche giovanili, politiche socio-educative familiari, attività ricreative e motorie, volontariato, associazionismo, politiche della pace, della solidarietà, della cooperazione allo sviluppo e dell'immigrazione, politiche della comunicazione)

#### Verbale n. **51** del 27 marzo 2014

Consigliere	Presente	Sostituito da
CODEGA Franco, presidente	Sì	
EDERA Emiliano, vicepresidente	Sì	
FRATTOLIN Eleonora, vicepresidente	Sì	
CREMASCHI Silvana	Sì	
BARILLARI Giovanni	No	
CARGNELUTTI Paride	Sì	
DA GIAU Chiara	No	
NOVELLI Roberto	Sì	
PUSTETTO Stefano	Sì	
SIBAU Giuseppe	Sì	
USSAI Andrea	Sì	
ZECCHINON Armando	Sì	
ZIBERNA Rodolfo	Sì	
ZILLI Barbara	No	

Sono inoltre presenti i seguenti soggetti auditi:

---

Albanese, Bottega "Mosaico"; Pilato, "La melagrana"; Croattini "Bottega del mondo di Udine"; Miniussi e Fabrizio, associazione "Benkadì"; Besednjak, associazione "Senza confini"; Franceschini, ACIGES; Giovannuccio, Confesercenti

---

## **Ordine del giorno**

Convocazione alle ore: 14.30

---

1. Audizioni sulla proposta di legge n. 39 «Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale»

## **Lavori**

Inizio lavori: 14.45

---

Nella sala gialla del Consiglio regionale il Presidente CODEGA, accertata la sussistenza del quorum costitutivo, apre la seduta della VI Commissione. Informa che è a disposizione dei consiglieri il verbale della seduta n. 48 il quale, se non saranno state sollevate obiezioni nel corso della seduta, sarà considerato approvato.

## **Punto n. 1 all'ordine del giorno**

Ore: 10.27

---

CODEGA informa degli esiti della seduta del Comitato di controllo e valutazione avvenuta in mattinata.

CROATTINA, Presidente Bottega del mondo di Udine, spiega le modalità secondo le quali le Botteghe del mondo si interfacciano con in paesi in via di sviluppo, gli scopi e la forma giuridica delle Botteghe del mondo, nonché le ragioni per cui risulta utile l'approvazione di una legge regionale.

FRANCESCHINI, Presidente dell'ACIGES, reputa importante definire il commercio equo solidale, prevederne una tutela rispetto ad altre iniziative. Fornisce infine qualche dato sul commercio equo solidale (ritorni economici per i paesi in via di sviluppo, numero di volontari impiegati, sistema di certificazione).

ALBANESE, rappresentante della Bottega Mosaico, illustra le modifiche che ritiene utili apportare al testo della proposta di legge n. 39. In particolare quella di non limitare la nozione di commercio equo solidale alle sole aree in via di sviluppo, perché va posto l'accento sul solidale piuttosto che sulla zona di provenienza.

BESENDNJAK e PILATO spiegano le motivazioni delle modifiche da introdursi alla legge sul commercio.

GIOVANUCCIO per la Confesercenti fa presente la situazione di crisi del commercio ed esprime l'esigenza di adeguarsi alla direttiva Bolkestein semplificando la legge sul commercio.

Per FRANCESCHINI il commercio equo solidale va agganciato alla tematica della cooperazione internazionale piuttosto che del commercio; nel provvedimento non ci sono infatti interventi per il commercio. Concorda CROATTINI.

PUSTETTO evidenzia che la modifica della lettera k) pone problemi con la direttiva Bolkestein.

CODEGA chiede chiarimenti sul punto.

USSAI introduce la tematica dei chilometri zero e sull'importanza di una normativa specifica per il commercio equo solidale. Annuncia la presentazione di alcuni emendamenti volti a incentivare l'acquisto di prodotti equo solidali negli appalti pubblici.

Anche ZIBERNA riconosce l'importanza di una normativa specifica, purché non sia lesiva del principio di concorrenza; concorda infine sull'estensione ai prodotti a chilometro zero considerata la crisi di questo periodo.

FRANCESCHINI spiega che alcune Regione hanno previsto una preferenza nelle procedure di evidenza pubblica; CROATTINI fa presente che già alcuni enti locali della nostra Regione lo fanno.

CODEGA chiede perché per le Botteghe del mondo è importante restare dentro la legge sul commercio.

ALBANESE evidenzia che le Botteghe del mondo vogliono sottostare a tutte le legge sul commercio.

PILATO evidenzia che ciò è importante per le attività a livello internazionale.

GIOVANNUCCIO ribadisce l'importanza della semplificazione.

Al termine dei lavori il Presidente ha constatato che la maggioranza dei componenti la Commissione preferisce come giornata di convocazione della VI Commissione il giorno 29 aprile. Il verbale n. 48 è dato per approvato ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del regolamento.

Fine lavori: 16.45

---

## **Allegati**

---

Memorie consegnate dai soggetti auditi

Il Presidente  
Franco CODEGA

Il consigliere segretario  
Silvana CREMASCHI

Il verbalizzante

## DOSSIER SULL'ATTIVITÀ CONOSCITIVA DELLE COMMISSIONI

**Memorie consegnate dai soggetti auditi sulla bozza della proposta di legge n. 39  
«Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale»**

XI LEGISLATURA  
VI Commissione

all'interno  
- documentazione

**Marzo 2014**



**PROPOSTA DI LEGGE N.**

Presentata dai consiglieri  
CODEGA,

**<<Interventi regionali per la promozione del commercio equo e solidale>>**

**Proposte di modifiche a cura delle Organizzazioni di Commercio Equo e Solidale del Friuli Venezia Giulia e di AGICES – Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale.**

Presentata il \_\_\_\_\_

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

Il fenomeno del Commercio equo e solidale si è sviluppato gradualmente nel nostro Paese alla fine degli anni ottanta in risposta ad una pratica del commercio internazionale che vedeva interi paesi produttori, soprattutto di materie alimentari, oggetto di uno sfruttamento inaccettabile da parte delle grandi imprese multinazionali. Uno sfruttamento che si traduceva in condizioni di lavoro pesantissime per i contadini che lavoravano la terra e in prezzi bassissimi per l'acquisto dei loro prodotti. L'opinione pubblica internazionale, organizzazioni di volontariato, forze vive della società civile, sempre più consapevoli di tale situazione hanno incominciato a proporre soluzioni alternative intessendo rapporti diretti con le comunità di produzione e garantendone la commercializzazione dei prodotti. E' nato così il vasto movimento, sempre più significativo, del "Commercio equo e solidale".

Molte sono ormai le organizzazioni internazionali che ne promuovono e gestiscono l'organizzazione generale: il World Fair Trade Organization (WFTO), l'European Fair Trade Association, Associazione Europea del Commercio Equo, il Fair Trade Labelling Organization (FLO), organismo internazionale di certificazione dei prodotti del Commercio Equo e Solidale, ~~la Network European World Shops, Rete Europea delle Botteghe del Mondo~~. In Italia operano soprattutto l'Associazione Assemblea generale Italiana del Commercio Equo e solidale (Agices), l'Associazione Botteghe del mondo, Rete delle Botteghe appunto, l'Associazione Assemblea generale Italiana del Commercio Equo e solidale (Agices), il Fairtrade Italia, Ente di certificazione, associato al FLO.

~~Lo spirito che ha dato forza a tutto questo movimento non è stato certo quello commerciale, bensì quello etico-culturale. Si trattava di costruire una rete di rapporti che attraverso l'instaurazione di prassi commerciali più corrette e rispettose delle persone e dei lavoratori, introducesse elementi di giustizia e di solidarietà. Ed infatti tutti questi Enti ed organizzazioni sono tenuti ad attenersi ad una filosofia precisa nella conduzione delle loro trattative. C'è tutta una cultura che va rispettata e promossa.~~

Il Commercio equo e solidale ~~infatti~~ è quindi un approccio alternativo al commercio convenzionale: esso promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per l'ambiente. Tutto ciò attraverso l'attività commerciale senz'altro, ma anche attraverso la crescita della consapevolezza dei consumatori, l'educazione, l'informazione e l'azione politica.

Gli obiettivi di tale tipo di commercio sono quelli di migliorare innanzitutto le condizioni di vita dei produttori ~~aumentare~~ favorendone l'accesso al mercato e rafforzandone le organizzazioni. Lo scopo è quindi primariamente sociale, non economico. A fianco a questo, indispensabile è l'azione educativa e culturale per tutti gli operatori impegnati: è fondamentale pertanto divulgare anche informazioni sui meccanismi economici di sfruttamento, favorendo e stimolando nei consumatori la crescita di un atteggiamento alternativo al modello economico dominante.

Le organizzazioni di Commercio equo e solidale pertanto si impegnano a linee di condotta precise: garantire condizioni di lavoro che rispettino i diritti dei lavoratori sanciti dalle convenzioni OIL; pagare un prezzo equo che garantisca a tutte le organizzazioni coinvolte nella catena di commercializzazione un giusto guadagno; garantire ai lavoratori una giusta retribuzione per il lavoro svolto; rispettare ambiente e promuovere uno sviluppo sostenibile in tutte le fasi della produzione e commercializzazione; coinvolgere produttori di base, volontari e lavoratori nelle decisioni che li riguardano; promuovere azioni informative, educative e politiche sul commercio equo e solidale.

Questo fenomeno, come dicevamo, ha avuto una significativa crescita negli ultimi anni. A livello mondiale, per esempio, il fatturato dei prodotti Fairtrade è passato dai 238 milioni di Euro del 2001 ai 4,36 miliardi di Euro del 2010 coinvolgendo ben 905 organizzazioni di produttori certificati in 62 paesi e quasi 100 paesi consumatori. Soltanto in Europa il movimento del Commercio equo e solidale coinvolge nel suo circuito più di 5 milioni di produttori, 200 organizzazioni importatrici, 3.000 Botteghe del Mondo in 25 Paesi e 100.000 volontari. In Italia sono presenti 92 organizzazioni equo solidali associate all'Assemblea Generale Italiana del Commercio equo e solidale (Agices) che gestiscono 269 Botteghe del Mondo distribuite in 16 regioni italiane. Sono circa mille le persone occupate in questo settore e 5.000 i volontari che collaborano all'attività. Anche nella nostra regione sono 15 le Botteghe del Mondo in attività, ma diverse decine le organizzazioni, associazioni, enti, gruppi parrocchiali che in diversa maniera e diverse occasioni diffondono i prodotti e la cultura del Commercio equo e solidale.

Sul piano legislativo sempre più si registrano le prese di posizione ai diversi livelli.

Il Parlamento Europeo ha riconosciuto in più occasioni il valore sociale del Commercio equo e solidale (Cfr. Risoluzioni A3-0373/93, A4-198/98, A6-0207/2006) ed ha invitato i legislatori nazionali e locali a promuovere misure volte al sostegno di questo fenomeno. Pur in mancanza di un quadro di riferimento nazionale, sono ormai diverse le Regioni che hanno legiferato in merito: la Toscana (L.R. 23/2/2005 n. 37), l'Abruzzo (L.R. 28/3/2006 n. 7), l'Umbria (L.R. 16/2/2007 n. 3), la Liguria (L.R. 13/8/2007 n. 32), le Marche (L.R. 29/4/2008, n. 8), il Lazio (L.R. 4/8/2009, n. 20), il Piemonte (L.R. 28/10/2009, n. 26), l'Emilia Romagna (L.R. 29/12/2009, n. 26), il Veneto (L.R. 22/1/2010, n. 6) e infine la Provincia Autonoma di Trento (L. Provinciale 17 giugno 2010, n. 13). Anche la nostra Regione, all'interno della L.R. n. 29/2005 era intervenuta con l'art. 26 a dare alcune indicazioni sul fenomeno. Quanto ivi predisposto però risulta assolutamente inadeguato ormai alla gestione del fenomeno e soprattutto ad attribuire alla Regione il necessario compito di promozione e sostegno del Commercio equo e solidale. Da qui la necessità di intervenire oggi con una normativa organica.

Per quanto riguarda l'articolato:

L'art. 1 enuncia le finalità della norma proposta sottolineando il valore sociale e culturale del Commercio equo e solidale ed enuncia le modalità attraverso le quali persegue queste finalità

L'art. 2 definisce la natura e del Commercio equo e solidale e gli elementi che lo caratterizzano rispetto alle altre forme di commercio.

L'art. 3 definisce il concetto di "prezzo equo" e sulle modalità diverse per perseguirlo.

L'art. 4 istituisce l'elenco regionale delle organizzazioni del Commercio equo e solidale e definisce i requisiti che le organizzazioni debbono avere per poter essere iscritte.

L'art. 5 indica le modalità con cui sono individuati i prodotti del Commercio equo e solidale.

L'art. 6 espone le diverse tipologie di interventi che la Regione promuove e sostiene a favore dello sviluppo del Commercio equo e solidale.

L'art. 7 dispone il Patrocinio della Regione per la Giornata e la Fiera del Commercio equo e solidale.

L'art. 8 sostituisce il novellato dell'art. 26 della L.R. n. 29/2005.

L'art. 9 elenca le disposizioni attuative della presente norma.

L'art. 10 prevede un'attività di monitoraggio delle azioni svolte.

L'art. 11 assicura la conformità degli interventi con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

L'art. 12 dispone le disposizioni transitorie in attesa della applicazione della norma.

Visto il particolare valore etico e culturale del presente provvedimento si confida in una rapida approvazione della norma.

Art. 1  
Finalità

1. La Regione, in coerenza con i principi internazionali e costituzionali, riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale quale forma di cooperazione ~~volta a realizzare scambi commerciali con~~ basata su relazioni commerciali innovative e paritarie con realtà produttive di aree svantaggiate prevalentemente presenti nei produttori di Paesi in via di sviluppo, che valorizzano produzioni, tradizioni e culture autoctone, al fine di incentivare l'accesso al mercato dei produttori marginali e perseguire uno sviluppo sostenibile e un modello produttivo fondato sulla cooperazione e attento a salvaguardare i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.
2. La Regione persegue le finalità previste dal comma 1 attraverso:
  - a) l'informazione dei consumatori per favorire acquisti responsabili;
  - b) la diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale;
  - c) il sostegno, anche economico, di iniziative e progetti, in armonia con quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della Legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale).
3. La presente legge individua i prodotti e i soggetti del commercio equo e solidale e definisce, nel rispetto delle norme in materia di tutela della concorrenza, gli interventi per il suo sviluppo in Friuli Venezia Giulia.

Art. 2

Il commercio equo e solidale

1. Il commercio equo e solidale è un'attività di cooperazione economica e sociale svolta con produttori di beni e/o servizi di aree economicamente svantaggiate prevalentemente dei Paesi in via di sviluppo, organizzati in forma collettiva allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare il loro accesso al mercato, quando l'attività sia realizzata mediante accordi di lunga durata tra il produttore e l'acquirente, aventi i seguenti contenuti:
  - a) il pagamento di un prezzo equo;
  - b) misure a carico dell'acquirente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto e/o del servizio realizzati dal produttore o dei suoi processi produttivi, nonché a favore dello sviluppo della comunità locale cui il produttore appartiene;
  - c) il rispetto dell'ambiente attraverso la promozione di produzioni biologiche, l'uso di materiali riciclabili e processi produttivi e distributivi a basso impatto ambientale;
  - d) la trasparenza della filiera anche nei confronti dei terzi;
  - e) l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre una esistenza libera e dignitosa, e di rispettarne i diritti sindacali.

Art. 3

Il prezzo equo

1. Il prezzo pagato ai produttori è equo quando è definito dalle parti all'esito di un processo fondato sul dialogo, sulla trasparenza e sulla responsabilità reciproca e quando è proposto dal produttore ed eventualmente modificato insieme dalle parti in seguito alla valutazione congiunta della sua adeguatezza a sostenere l'impresa del produttore, nonché degli effetti che tale misura produce sulla filiera produttiva e distributiva fino al consumatore.
2. In relazione all'entità dei prodotti venduti il prezzo deve essere idoneo a generare per l'impresa del produttore un reddito da destinare agli investimenti e a consentirle di remunerare i lavoratori in

misura adeguata a condurre una esistenza libera e dignitosa, nonché di coprire gli altri costi inerenti agli obblighi espressamente assunti dalle parti nel contratto.

#### Art. 4

Istituzione dell'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale

1. È istituito, presso la struttura regionale competente, l'elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale.

2. Sono iscritti nell'elenco regionale previsto dal comma 1 i soggetti la cui attività non persegue scopo di lucro, organizzati in forma collettiva, in possesso di uno statuto che sancisce un ordinamento a base democratica, i quali operano in forma stabile nel territorio regionale e appartengono ad una delle seguenti categorie:

- α) soggetti in possesso dell'accreditamento rilasciato, nel rispetto degli standard stabiliti nella Carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi;
- β) altri soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con le disposizioni attuative previste dall'articolo 9. , e che svolgano congiuntamente l'attività di distribuzione all'ingrosso o al dettaglio di prodotti e/o servizi secondo quanto previsto dall'articolo 3 e l'attività di educazione, divulgazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale, del divario Nord/Sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico

~~soggetti che stipulano gli accordi di cui all'articolo 2 con i produttori,~~

~~soggetti che svolgano congiuntamente le seguenti attività:~~

~~distribuzione all'ingrosso o al dettaglio di prodotti e/o servizi a prezzo equo e solidale secondo quanto previsto dall'articolo 3;~~

~~educazione, divulgazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale, del divario Nord/Sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico~~

~~formazione degli operatori e/o dei produttori svolta in Italia o all'estero.~~

3. I requisiti e le modalità di iscrizione nell'elenco regionale sono stabiliti con le disposizioni attuative previste dall'articolo 9.

#### Art. 5

Individuazione dei prodotti del commercio equo e solidale

1. I prodotti del commercio equo e solidale sono individuati mediante una delle seguenti modalità:
- a) provenienza dei prodotti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, accreditata ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a);
  - b) certificazione dei prodotti da parte degli enti affiliati a Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) attraverso l'attribuzione di un marchio di garanzia.

#### Art. 6

Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale

1. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 promuove e sostiene:

- a) iniziative divulgative e di sensibilizzazione, volte a diffondere la conoscenza del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo, affinché prendano in esame non solo il prodotto, ma anche gli effetti sociali ed ambientali derivanti dalla sua produzione e commercializzazione;
- b) iniziative di informazione e sensibilizzazione sugli attori del commercio equo e solidale iscritti al registro regionale e sui prodotti del commercio equo e solidale di cui all'articolo 5;

- c) azioni educative nelle scuole, finalizzate a conoscere le problematiche connesse alle implicazioni delle scelte di consumo, stimolando una riflessione sul consumo consapevole e alternativo al modello economico dominante;
  - d) la formazione degli operatori e volontari delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
  - e) la giornata del commercio equo e solidale e la fiera del commercio equo e solidale;
  - f) la creazione sulla rete internet di un portale regionale per il commercio equo e solidale, in cui inserire informazioni in materia di commercio equo e solidale;
  - g) le organizzazioni iscritte nell'elenco regionale previsto dall'articolo 4 con finanziamenti a fondo perduto, fino ad un massimo del quaranta per cento delle spese ammissibili relative a investimenti materiali e immateriali, funzionali all'espletamento dell'attività dell'organizzazione, per apertura e ristrutturazione della sede, acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche;
  - h) ~~h~~ l'utilizzo dei prodotti del commercio equo e solidale nell'ambito delle attività degli enti pubblici, nel rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi da terzi;
  - i) iniziative nel campo della cooperazione a sostegno e sviluppo della rete dei produttori dei prodotti del commercio equo e solidale previsti dall'articolo 5.
2. L'iscrizione nell'elenco regionale previsto dall'articolo 4 è condizione necessaria per l'accesso al sostegno previsto dal presente articolo.

#### Art. 7

##### Giornata regionale e Fiera del commercio equo e solidale

1. La Giunta regionale, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale, patrocina la giornata del commercio equo e solidale, promossa annualmente dai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4, quale momento di incontro tra la comunità regionale e la realtà del commercio equo e solidale e una fiera per la promozione e la vendita dei prodotti del commercio equo e solidale.

#### Art. 8

Modifiche alla Legge Regionale 5 dicembre 2005 n. 29

1. Per i soggetti iscritti nell'elenco di cui all' art.4 della legge regionale PDL n. XXX non si applica l'esclusione dell'articolo 4, lettera k) della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Esclusioni).

2 L'articolo 26 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), è sostituito dal seguente:

<< 1. Ai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge regionale PDL N. (XX\_è consentita la vendita dei beni commercializzati anche non in sede fissa in occasione di manifestazioni, fiere e altre iniziative promozionali, in deroga alle disposizioni sul commercio sulle aree pubbliche, fermo restando che tali soggetti sottostanno alla medesima disciplina prevista per gli altri operatori nelle fiere, qualora compatibile.

Nella determinazione delle aree destinate alle fiere di cui all'articolo 50, i Comuni riservano una parte delle aree medesime per i soggetti di cui al comma 1 in deroga ai criteri di priorità per l'assegnazione delle aree predette di cui all'articolo 50, commi 4 e 5.>>.

#### Art. 9

##### Disposizioni attuative

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua:

- α) i requisiti e le modalità di iscrizione delle organizzazioni del commercio equo e solidale nell'elenco regionale previsto dall'articolo 4, nonché le ipotesi di sospensione e cancellazione dallo stesso;
- β) le tipologie di intervento da finanziare prioritariamente;
- γ) i criteri di ripartizione delle risorse tra gli interventi previsti dall'articolo 6.

#### Art. 10

##### Attività di monitoraggio

1. Entro tre anni dalla presente legge la Giunta regionale presenta un relazione sullo stato di attuazione della presente legge al fine della sua valutazione, fornendo delle indicazioni sulla tipologia di iniziative finanziate.

#### Art. 11

##### Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato

1. Tutte le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

#### Art. 12

##### Norma transitoria

1. Fino all'istituzione dell'elenco regionale previsto dall'articolo 4 possono accedere agli finanziamenti-interventi previsti dalla presente legge i soggetti la cui attività non persegue scopo di lucro, organizzati in forma collettiva, in possesso di uno statuto che sancisce un ordinamento a base democratica, i quali operano in forma stabile nel territorio regionale da almeno tre anni e che:

- a) sono iscritti nel registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale (RIOCES) e/o
- b) hanno già ottenuto la denominazione di "Bottega del Mondo" ai sensi della l.r. 29 / 2005 e/o
- c) hanno per scopo statutario esplicito il Commercio Equo e Solidale

~~che nello statuto hanno il commercio Equo e Solidale come punto fondamentale e che operano nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno tre anni.~~

#### Art. 13

##### Norma finanziaria